

(N. 1846)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANDOLFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1982

Abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari, e della legge di modifica 23 febbraio 1967, n. 44

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta che si sommette al vostro esame è ispirata a criteri di giustizia e ad esigenze concrete della pubblica Amministrazione. Essa tende alla abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che dispone l'inammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari di coloro i quali siano stati, in due precedenti concorsi, dichiarati non idonei, nonchè della legge n. 44 del 23 febbraio 1967, la quale a modifica di detta norma stabilisce che « coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».

Oggi, nel quadro della grave crisi in cui versa anche per inadeguatezza numerica di personale giudicante l'Amministrazione della giustizia, l'applicazione del citato articolo nel

testo modificato appare del tutto ingiustificata e pregiudizievole.

Si aggiunga poi il sensibile fenomeno dell'esodo dalla magistratura di molti magistrati che, superando altri concorsi, vanno a svolgere attività professionali più remunerate e meno rischiose (notai, professori, eccetera). Da ciò consegue che l'Amministrazione sarà nell'impossibilità di coprire gli organici.

L'abrogazione del citato primo comma dell'articolo 126 e della legge di modifica mira a permettere una più larga partecipazione dei giovani, in quanto consente l'ammissione al concorso anche di coloro che siano stati dichiarati per tre volte non idonei e, ciò nonostante, abbiano superato altri esami, entrando a far parte per lo più di pubbliche Amministrazioni, dimostrando così una solida preparazione e competenza.

Inoltre, detta disposizione genera di riflesso su tutti gli aspiranti un effetto psicologico negativo, suscitando in essi timori spesso infondati, ma tali da scoraggiare anche i più preparati.

Non va taciuto che, per l'accesso alle carriere di altre Amministrazioni dello Stato, già da gran tempo è stata abolita, là dove sussisteva, la preclusione menzionata. Infine, va rilevato che da più parti si esprimono fondati dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione dell'articolo 126, sostenendosi che essa viene a violare il principio dell'uguaglianza dei cittadini, i quali hanno tutti il diritto di accedere, in parità di con-

dizioni, ai pubblici concorsi e di essere esaminati con riferimento allo stato di preparazione del tempo in cui affrontano le prove, senza che un giudizio, espresso precedentemente, possa valere come aprioristica valutazione negativa fondata non su un esame attuale, sereno e obiettivo, ma su di una mera presunzione. Per quanto esposto si appalesa conforme ad esigenze di giustizia e provvida per le necessità del servizio l'abrogazione dell'articolo 126, primo comma, del vigente ordinamento giudiziario e della successiva legge di modifica n. 44 del 23 febbraio 1967.

Pertanto si sottopone al vostro esame l'unico disegno di legge abrogativa.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

Con decorrenza immediata, sono abrogati il primo comma dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la successiva legge di modifica 23 febbraio 1967, n. 44.